




TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

PRESIDENZA

01674002207	
AVV - TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO	
4819	20 LUG. 2011
PM	
Protocolli e Convenzioni	

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano
dott. Edmondo Bruti Liberati

Al Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Milano
avv.to Paolo Giuggioli

 Al Presidente della Camera Penale di Milano
avv.to Salvatore Scuto


Milano, 20 luglio 2011

Oggetto: Protocollo per le udienze penali del 20 luglio 2011.

Gentilissimi,

Vi trasmetto copia del Protocollo per le udienze penali sottoscritto in data odierna.

Molte cordialità.


IL PRESIDENTE
dott.ssa Livia POMODORO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



TRIBUNALE DI MILANO

CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA

Camera Penale di Milano

Il Presidente del Tribunale di Milano, dott.ssa Livia Pomodoro, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dott. Edmondo Bruti Liberati, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dott. Paolo Giuggioli e il Presidente della Camera Penale, dott. Salvatore Scuto, concordando sulla necessità che le udienze penali del Tribunale di Milano si svolgano in modo da

- dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo,
- assicurare la ragionevole durata di ogni processo,
- garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa,
- rispettare la dignità e le esigenze di imputati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona coinvolta nel processo,
- osservare rigorosamente tutte le norme sostanziali e processuali,

convengono sulla applicazione nello svolgimento delle udienze penali del Tribunale delle seguenti regole condivise, denominate nel loro complesso "Protocollo per le udienze penali", definite nella Commissione paritetica istituita presso la Presidenza del Tribunale allo scopo di aggiornare il Protocollo sottoscritto il 18 dicembre 2009 e composta dal dott. Piero Gamacchio, Presidente Coordinatore delle sezioni penali dibattimentali del Tribunale, dalla dott.ssa Nicoletta Gandus, Presidente della sezione X penale del Tribunale, dalla dott.ssa Caterina Interlandi, giudice della sezione X penale del Tribunale, dall'avv.to Corrado Limentani, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, dagli avv.ti Salvatore Scuto e Donatella Montagnani, in rappresentanza della Camera Penale di Milano, e dal dott. Alberto Nobili, Procuratore Aggiunto, in rappresentanza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE PENALI

Udienza di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale sia in composizione monocratica che collegiale.

1. Per ogni processo è tenuta una udienza di prima comparizione nella quale si verifica la costituzione delle parti, si trattano le questioni preliminari, si depositano le prove documentali, si tratta l'ammissione delle prove, si determina il numero delle udienze necessarie a definire il processo in tempi ragionevoli, anche in relazione alla presumibile durata dell'assunzione delle prove, e si fissa, sentite le parti, il relativo calendario, che le parti ed il Tribunale si impegnano ad osservare rigorosamente con lealtà ed in spirito di collaborazione.

A tal fine i difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza a tale udienza o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle successive udienze.

Il calendario viene fissato con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice o del Presidente del collegio, specificando il numero, il piano ed il lato di ubicazione dell'aula.

2. Per l'udienza di prima comparizione non sono citati testimoni, periti o consulenti né si assumono prove.

Su accordo delle parti si procede solo all'assunzione della persona offesa - sia essa testimone o parte civile - che sia portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenne o provenga da altra Regione.

3. Nell'udienza di prima comparizione collegiale tutti i processi sono fissati alle ore 9.30, ma verranno chiamati secondo l'ordine stabilito ai sensi del punto 6.

Nella trattazione viene data la precedenza ai procedimenti che determinino il differimento del giudizio per irregolarità o nullità di notifiche ed ai procedimenti con imputati detenuti.

La trattazione dei procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione delle prove è rinviata ad altra data quando la decisione delle questioni proposte si presenti complessa e comunque tale da ritardare la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa prima udienza.

4. Nei processi con imputati detenuti, l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è di regola fissata entro un termine che consenta la notificazione della citazione dei testimoni e comunque non oltre un mese dall'udienza di prima comparizione; nei processi monocratici con imputati non detenuti l'autorizzazione alla citazione dei testimoni introdotti dal Pubblico Ministero, ed ammessi, deve avvenire almeno 45 giorni prima dell'udienza fissata per la loro assunzione.

5. Al fine di evitare rinvii e ove ne siano a conoscenza, i difensori segnalano alla Cancelleria del Giudice al più presto, ed in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, onde consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.

6. Nei procedimenti collegiali il Presidente forma un giorno prima dell'udienza il prospetto di trattazione dei procedimenti indicandovi l'ordine di chiamata.

Il prospetto è affisso sulla porta della cancelleria del Giudice.

Udienza di prima comparizione: regole specifiche per il Tribunale in composizione monocratica.

7. Nella prima udienza di comparizione monocratica sono fissati non più di 25 procedimenti da citazione diretta, ripartiti nelle fasce orarie delle ore 9,30 e delle ore 12.00.

Nella fascia oraria che inizia alle ore 11.00, sono fissati i procedimenti provenienti dal GUP ed assegnati dalla cancelleria penale centrale con il sistema *GIADA*.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria il Giudice seguirà il seguente ordine di chiamata: 1) processi che debbano essere differiti per irregolarità/nullità della notifica; 2) processi con detenuti; 3) processi per i quali siano presenti testimoni che debbano essere licenziati; 4) processi per i quali siano presenti le parti private; 5) processi da celebrare in via ordinaria con rinvio all'udienza istruttoria; 6) processi che vengano definiti con riti alternativi.

8. Nella stessa udienza le parti formulano per ogni singolo processo le richieste di applicazione della pena, sulle quali il giudice decide subito dopo, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso.

Nei giudizi abbreviati ammessi, il giudice acquisisce all'udienza di comparizione il fascicolo del P.M., che conclude preferibilmente nella stessa udienza; i difensori, se lo chiedono, concludono in una udienza successiva.

9. Per quanto non diversamente disposto, anche nei giudizi monocratici si osservano le regole sopra formulate ad esclusione di quella di cui al punto 6.

Udienze di trattazione, successive a quella di prima comparizione: regole generali, comuni per il Tribunale sia in composizione monocratica che collegiale.

10. Nelle udienze di rinvio successive alla prima, tutti i processi sono fissati ad orari differenziati, in modo da consentire l'espletamento dell'istruttoria programmata ed evitare inutili attese ai testimoni.

Il Giudice si impegna ad uniformarsi al Protocollo d'intesa, promosso dai Comitati Pari Opportunità Istituiti presso il Consiglio Giudiziario e l'Ordine degli Avvocati di Milano, e sottoscritto l'1 giugno 2011 ai fini della valutazione dello stato di gravidanza e delle gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, quale motivo di rinvio dell'udienza o di trattazione del processo ad orario specifico.

Nello specifico il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità stabilito dalla legge, ed in particolare dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse. Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art.16 D. Lgs. 151/01 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di patologie e/o gravi complicazioni della gravidanza.

Le gravi necessità dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono presi in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario specifico, o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente e non sia possibile provvedere altrimenti all'assistenza del figlio medesimo.

Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio.

Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di chiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art.304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

Nei procedimenti che presentano ragioni particolari di celerità l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà tenere conto di ogni altro interesse confliggente e dei relativi termini processuali.¹

11. Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice o del Presidente del collegio e la specificazione del numero dell'aula e del piano e del lato del Palazzo in cui è ubicata.

12. All'inizio della trattazione di ogni processo, in assenza dell'ufficiale giudiziario, ciascuna parte segnala al cancelliere d'udienza la presenza o meno dei propri testi; il Giudice invita i testimoni presenti ad attendere fuori dall'aula; i testi sono successivamente chiamati a deporre a cura della parte che li ha citati.

13. Qualora debba esser rinviato, per impedimento del Giudice o altre insuperabili ragioni dipendenti dall'ufficio, un singolo processo, il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.

Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà avviso nella Cancelleria stessa e ne darà comunicazione alla segreteria del magistrato delegato alla predisposizione dei turni di servizio, nonché alla segreteria del Consiglio dell'Ordine e a quella della Camera Penale, affinché queste ultime avvertano gli iscritti.

Le parti si impegnano a partecipare comunque all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

¹ Il comma 2 è stato sostituito ed i successivi sono stati introdotti dal Protocollo Pari Opportunità dell'1 giugno 2011.

14. I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento che comporti il rinvio o il differimento dell'udienza appena ne vengono a conoscenza o comunque appena possibile, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.

In ogni caso le parti si impegnano a partecipare all'udienza, al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

Allo stesso modo il difensore di fiducia comunica tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombenza: in tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice.

15. Tutte le udienze hanno inizio rigorosamente alle ore 9.30 e proseguono sino alla pausa disposta tra le ore 13 e le ore 14.30 per un tempo non inferiore a 45 minuti e non superiore ad un'ora.

Le udienze hanno termine entro le ore 17.30, salva l'eccezionale esigenza di terminare l'istruttoria in corso, la discussione di una parte o determinare la decisione del giudice.

16. Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l'assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protrae in maniera tale da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii, anche sospendendo la trattazione del processo in corso.

17. Nel corso dell'udienza il Giudice non conferisce con una parte escludendo le altre dal colloquio.

18. La Procura della Repubblica, su richiesta del Giudice, anche ad istanza delle parti, si impegna, nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del dibattimento del medesimo Sostituto Procuratore o V.P.O. che ha partecipato alla prima udienza istruttoria.

A tal fine il Giudice trasmette tempestivamente l'estratto del verbale d'udienza nel quale è segnalata la suddetta esigenza alla segreteria del magistrato delegato ai servizi.

19. Prima della discussione le parti segnalano al Giudice la prevedibile durata dei rispettivi interventi.

Il Giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura di tutte le decisioni assunte al termine della camera di consiglio.

20. Il Giudice può pronunciare sentenza con motivazione contestuale quando la camera di consiglio segue immediatamente la discussione delle parti, sempre che la redazione dei motivi non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti successivi.

Quando la camera di consiglio si tiene al termine di una udienza di rinvio per repliche, il giudice evita la redazione contestuale dei motivi, al fine di non comprimere ingiustificatamente i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione.

E' sempre fatta salva la possibilità di redigere motivazioni contestuali quando sia prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare.

In caso di motivazione contestuale la sentenza sarà messa a disposizione delle parti il giorno stesso della pronuncia o al più tardi il giorno successivo.

Udienza preliminare e udienza di convalida: regole specifiche

21. All'udienza preliminare si applicano, qualora non incompatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale ad esclusione di quella di cui al punto 15; la trattazione di ciascun procedimento sarà fissata con un intervallo minimo tra l'una e l'altra di almeno 15 minuti.

22. Il difensore deposita almeno due giorni prima dell'udienza preliminare la richiesta di definizione del procedimento mediante rito abbreviato rappresentando, ove ritenuto necessario, l'opportunità che la discussione sia rinviata a data successiva; il Giudice comunicherà al difensore la data dell'eventuale rinvio per la discussione.

Nel caso in cui la richiesta venga avanzata nel corso dell'udienza stessa, la discussione potrà essere differita ad un orario successivo al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza.

Quanto alle richieste di applicazione della pena ex artt.444 e segg. c.p.p. le parti di regola si accorderanno prima dell'apertura dell'udienza.

23. L'ufficio del GUP trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione.

Nella formazione del fascicolo per il dibattimento il GUP osserva scrupolosamente le prescrizioni di cui all'art. 431 c.p.p. e cura la costituzione di un apposito fascicolo, da inserire nel fascicolo del Pubblico Ministero, contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare.

Il GUP segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina dell'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *"la persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire"*.

Un identico avviso è contenuto nel decreto di citazione diretta emesso dalla Procura della Repubblica.

24. I difensori iscritti alle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o di ufficio o del suo eventuale sostituto, il GIP ne dà atto nel verbale d'udienza, che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

Il GIP segnala altresì al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio che sia rimasto telefonicamente non reperibile per un tempo apprezzabile e non giustificato.

25. Per la verifica della funzionalità del Protocollo è istituito un Osservatorio permanente presso il Tribunale, composto da Magistrati del Tribunale, dell'Ufficio GIP., della Procura della Repubblica e da avvocati espressione del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale.

26. Le regole del Protocollo si applicano anche alle sezioni distaccate del Tribunale di Milano.

Al protocollo di cui sopra sono annessi i due seguenti protocolli:

A) Protocollo per le udienze nei giudizi di rito direttissimo, redatto dalla Commissione paritetica composta dai giudici dott. Aurelio Barazzetta e Marco Tremolada, dall'avv. Giuseppe Fiorella, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dagli avvocati Donatella Montagnani, Monica Gambirasio e Mirko Mazzali, per la Camera penale di Milano.

B) Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, redatto dalla Commissione paritetica presieduta dalla dott.ssa Gabriella Manfrin, e composta dai giudici dott. Annamaria Gatto e Guido Piffer e dagli avvocati Corrado Limentani, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Mirko Mazzali in rappresentanza della Camera penale di Milano.

ANNESSO A)

ANNESSO B)

Milano, 20 luglio 2011

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Livia Pomodoro


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Edmondo Bruti Liberati




IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Avv. Paolo Giuggioli



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MILANO

Avv. Salvatore Scuto



PROTOCOLLO PER LE UDIENZE NEI GIUDIZI DIRETTISSIMI
DEL TRIBUNALE DI MILANO

Il presente protocollo rappresenta un esperimento di collaborazione condivisa finalizzato a rendere più decoroso e funzionale un servizio alla collettività che sta diventando, sotto il profilo quantitativo, sempre più impegnativo e gravoso per tutti i soggetti che sono chiamati a collaborare, magistrati, avvocati, forze dell'ordine e personale amministrativo.

Il giudizio direttissimo, in un grande circondario come Milano, è forzatamente caratterizzato da un altissimo numero di arresti che ogni giorno devono essere sottoposti, nel più breve tempo possibile ed in ossequio ai termini perentori previsti direttamente dalla Costituzione, al controllo del giudice con la conseguenza che sia le esigenze di razionalizzazione organizzativa che gli interessi dei singoli soggetti coinvolti devono comunque piegarsi e adattarsi alla principale necessità di rapidità del rito scelto dal Pubblico Ministero.

Il protocollo ha inoltre dovuto, ovviamente, rispettare la normativa esistente e le risorse esistenti.

Tanto premesso, sono stati individuati i seguenti punti critici:

- *rispetto del principio di riservatezza della fase di convalida dell'arresto o del fermo nonché dei successivi giudizi abbreviati e di applicazione della pena che si svolgono in camera di consiglio*
- *rispetto delle regole di predeterminazione nella nomina dei sostituti dei difensori assenti*

- *esigenza di perequazione e semplificazione nella liquidazione delle parcelle dei difensori*

Rispetto a queste problematiche sono state elaborate le seguenti indicazioni:

- *In attesa della realizzazione di apposite camere di sicurezza adiacenti alle aule, gli arrestati dovranno essere portati a piccoli gruppi all'interno di ogni aula rispettando il criterio di priorità dettato dall'arrivo dei fascicoli inviati dal PM. Il pubblico deve rimanere all'esterno dell'aula, potendo intervenire solo per necessità valutate dal giudice (colloqui urgenti o consenso per misure cautelari quali gli arresti domiciliari). Il giudice procede ad una convalida per volta con la presenza del solo difensore o del sostituto designato secondo i criteri di cui al punto che segue.*
- *Il Consiglio dell'Ordine predisponde tramite "call-center" un turno di tre difensori al giorno, corrispondenti alle aule. Questo turno predeterminato viene comunicato agli interessati in tempo utile da consentire agli stessi di non assumere altri impegni al fine di garantirne la presenza fisica nelle tre aule dalle 9,30 alle 17,30 per le frequenti necessità di sostituzione.*
- *La predisposizione di un tariffario fisso, uguale per tutti i procedimenti, sia per le convalide, che per i differenti riti successivi consente la liquidazione del compenso in udienza, come avviene per gli interpreti, evitando così le lentezze burocratiche e il successivo onere delle notifiche.*

I rappresentanti delle istituzioni coinvolte nel presente protocollo s'impegnano a istituire un "osservatorio" al fine di vigilare sull'applicazione dello stesso, nonché al fine di studiare altre proposte migliorative quali, ad esempio, la previsione di orari fissi per le singole convalide, problema che attualmente non ha

trovato soluzioni convenienti, rispetto alla prassi attuale a causa delle oggettive difficoltà che incontra il Pubblico Ministero di turno nello svolgimento dei gravosi adempimenti preliminari necessariamente dipendenti dalle difficoltà di ricezione degli atti della polizia giudiziaria.

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI DIFENSORI DELLE PERSONE
AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

A) FASI PROCESSUALI

1- *Procedimento per direttissima* (art.558 c.p.p.)

nel suddetto procedimento prevedere che la liquidazione della udienza di convalida venga effettuata contestualmente alla definizione del procedimento, salvo il caso in cui il procedimento venga archiviato.

Anche per l'udienza di convalida di arresto ex art. 391 c.p.p. la liquidazione dovrebbe essere posticipata alla definizione del procedimento come nel caso del procedimento per direttissima.

Udienza di convalida 100,00 euro definizione del processo con rito abbreviato o patteggiamento 200,00 euro. In caso di definizione con dibattimento vedi punto 3 b.

Lo stesso meccanismo di liquidazione vale per le udienze di convalida davanti al GIP.

2- *udienza preliminare ex art. 416 c.p.p.,*

a) liquidazione sino alle pronunce di cui agli artt. 425 o 429 c.p.p. 150,00 euro.

b) nel caso di definizione con rito abbreviato o patteggiamento 300,00 euro con aumento del 33% fino alla somma di 400,00 euro per i reati di competenza del giudice collegiale e per quei reati monocratici parificabili.

c) In caso di abbreviato condizionato aumento di 100,00 euro.

3 - *Giudizio di primo grado*

valutare la possibilità di differenziare la liquidazione fra:

3a) patteggiamento, oblazione, abbreviato e consenso all'acquisizione atti 300,00 euro

3b) dibattimento

1) fino a 3 udienze 400,00 euro

2) dopo le 3 udienze aumento di 50,00 euro per ogni udienza che non sia dipesa da un rinvio dovuto al difensore ingiustificatamente assente ma da ogni caso di legittimo impedimento.

4 – *procedimenti di esecuzione ex art. 666 c.d.d. e seguenti.*

Si applica la tariffa camerale di 150,00 euro.

5 – *procedimenti concernenti le misure di prevenzione (L. 1423/56)*

Si applica come sopra la tariffa camerale di 150,00 euro.

B) INDIVIDUAZIONE DI GRUPPI DI REATI OMOGENEI

Reati di competenza della Corte di Assise

Reati di competenza del Tribunale collegiale

Reati di competenza del Tribunale monocratico

Tutti i reati di competenza della Corte di assise e del Tribunale collegiale sono da ritenersi omogenei quanto a impegno professionale e conseguentemente gli onorari degli avvocati saranno liquidati sulla sola base della fase processuale.

Si sono individuati dei reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace che per la complessità dell'attività da espletare, sono da ritenersi parificabili quanto a impegno a quelli di competenza del Tribunale collegiale:

306 comma 2 c.p.

307 c.p.

Delitti di cui al capo 3 del libro II, art. 449 e segg. c.p.

589 cp

590 cp

605 cp

629 1 comma cp

640 cp

640 bis cp

640 ter cp

reati ambientali

reati edilizi

Reati societari, finanziari e bancari

Il criterio seguito come emerge da questa sintetica esposizione è quello di pensare ad un valore forfettario ed onnicomprensivo, senza distinguere singole attività da considerarsi come corollari di quella principale, il che può essere anche un deterrente alla proliferazione di istanze del tutto ripetitive e infondate.

Uniche possibili variazioni secondo criteri tariffari:

Aumenti fissi (da applicarsi solo per riti alternativi o rito ordinario)

1) Un assistito o più assistiti detenuti 75,00 euro

- 2) Pluralità di imputazioni oltre il numero di cinque e fino al numero di dieci aumento del 10% sul totale previsto per i riti alternativi o il rito ordinario comprensivi dell'udienza di convalida;
- 3) Aumento del 15% per numero di imputazioni superiori a dieci.


Pluralità di assistiti

Aumento del 10% per ogni assistito sul totale previsto per i riti alternativi o il rito ordinario.

Milano, 18 dicembre 2009


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Livia Pomodoro



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Avv. Paolo Giuggioli



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MILANO

Avv. Vinicio Nardo

